



COMUNE DI VALFENERA

PROVINCIA DI ASTI

DELIBERAZIONE N. 3

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: Conferma aliquota del tributo sui servizi indivisibili (TASI) – anno 2017.

L'anno DUEMILADICIASETTE addì TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 18,00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
1) LANFRANCO Paolo	x	
2) BOLLITO Piercarlo	x	
3) ARISIO Sergio	x	
4) VOLPIANO Maurizio	x	
5) TRINCHERO Pietro	x	
6) CAMISOLA Giuseppe Carlo	x	
7) ACCOSSATO Gabriele		x
	6	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lanfranco Paolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO che la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) Al comma 639, le parole: <<a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile>> sono sostituite dalle seguenti : <<a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9>>;

b) Il comma 669 è sostituito dal seguente:

<<669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9>>”;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che con delibera consiliare n. 16 del 30/04/2016 sono state confermate per l'anno 2016 le aliquote e detrazioni relative alla TASI fissate per l'anno 2015, con delibera consiliare n. 10 del 14/03/2015 e precisamente:

CATEGORIE CATASTALI	ALiquOTA (per mille)
Abitazioni principali e relative pertinenze, comprese quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come definite e dichiarate ai fini IMU, SENZA ALCUNA DETRAZIONE.	2,5
Fabbricati rurali strumentali	1

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28/12/2015, n. 208 8 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 1 comma 42 della legge di bilancio 2017 che estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi ;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote TASI deliberate per l'anno 2016, per le fattispecie soggette;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n.126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;*

VISTO l'art. 5 c.11 del D.L.30/12/2016 n. 244 (Decreto milleproroghe) che proroga al 31/03/2017 il termine per l'approvazione del bilancio;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare per l'anno 2017 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (**TASI**) per le motivazioni espone in premessa, fatta eccezione per le esclusioni

disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli):

CATEGORIE CATASTALI	ALIQUOTA (per mille)
Abitazioni principali e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come definite e dichiarate ai fini IMU, SENZA ALCUNA DETRAZIONE.	2,5
Fabbricati rurali strumentali	1

3. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997;

Con separata ed unanime votazione resa dai presenti nelle forme di legge delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000
VENGONO ESPRESSI I SEGUENTI PARERI:

Regolarità tecnica

Regolarità contabile

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del servizio finanziario

Valfenera, li 31/01/2017

Firmato in originale
Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Paolo LANFRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

ZAIA Dott. Daniele

Pubblicazione n. _____

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna;

Valfenera, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ZAIA Dott. Daniele

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

Valfenera, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ZAIA Dott. Daniele

É copia conforme all'originale

Valfenera, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL FUNZIONARIO INCARICATO